



-----

Oggetto: Indicazioni relative alla fatturazione da parte dei Consulenti Tecnici dell'Ufficio.

Il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense", dopo attento studio della tematica in oggetto, ha ritenuto di esporre quanto segue.

La recente Circolare n. 9/E del 7.5.2018 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che i professionisti, che nella qualità di Consulenti Tecnici d'Ufficio si ritrovino ad emettere fatture per le prestazioni professionali rese su incarico della Autorità Giudiziaria, dovranno intestare le fatture (ormai elettroniche) alla Autorità Giudiziaria che ha disposto la prestazione professionale (cioè l'Ufficio del Giudice di Pace, il Tribunale, la Corte di Appello), rimanendo l'onere del pagamento a carico del soggetto (parte in causa) nei confronti del quale il Giudice con il proprio Decreto ha posto (provvisoriamente o definitivamente) a carico il pagamento.

Da tempo, invece, i Professionisti C.T.U. emettevano le fatture intestandole ai soggetti obbligati dal Giudice ad effettuare il pagamento.

La Circolare n. 9/E del 7.5.2018 dell'Agenzia delle Entrate, trattando in merito all' "IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Art. 3 del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4.12.2017 n. 172 –" affermava che " il C.T.U. deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia che la <<solutio>>, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice".

La questione, ritenuto che il "Committente", nel caso di incarichi conferiti a C.T.U., coincideva con l'Amministrazione della Giustizia procedente e che la fattura va intestata, ai sensi del D.P.R. 633/72, al Committente, pur essendo tenuto al pagamento un Terzo, veniva affrontata al fine di "escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972", in quanto la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo soggetto riconducibile nell'ambito soggettivo di



applicazione della scissione di pagamenti, non effettuava alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Lo scopo della precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate era quello di non aggravare i compiti dell’Amministrazione Giudiziaria (destinataria della fattura), evitando che la parte obbligata al pagamento fosse dovuta a versare solo l’imponibile -esposto in fattura- al CTU, e, separatamente, l’IVA, relativa alla prestazione, all’Amministrazione della Giustizia affinché, quest’ultima, a sua volta, provvedesse a rimettere l’importo all’erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Come è noto, successivamente, i professionisti sono stati esclusi dal regime dello “*split payment*” (con l’entrata in vigore del c.d. “*decreto dignità*”), sicché è venuto meno il fine.

Rimane, tuttavia, il principio (ri)affermato dalla succitata circolare che la fattura va intestata al Committente (cioè l’Ufficio del Giudice di Pace, il Tribunale o la Corte di Appello), pur rimanendo -ovviamente- onerato al pagamento il soggetto sul quale ricade l’obbligo per disposizione del Giudice o per il principio della solidarietà tra le parti.

A questo punto si trae la conclusione che i Professionisti, qualora abbiano (come generalmente accadeva) provveduto ad intestare la fattura al soggetto sul quale gravava l’obbligo del pagamento, hanno mal interpretato la norma (del 1972) e che, pertanto, almeno da questo momento in poi dovranno adeguarsi alla direttiva precisata, nella prestazione di attività professionali su incarico dell’Autorità Giudiziaria in sede civile, essendo che il “Committente”, in questi casi, non coincide con il soggetto obbligato al pagamento, ma si identifica nell’Autorità Giudiziaria che ha conferito l’incarico al professionista.

L’Amministrazione Giudiziaria riceverà la fattura elettronica a sé intestata, senza, ovviamente, soddisfarne il pagamento, e dovrà, tuttavia, lavorarla al fine di evitare che gli importi possano automaticamente costituire un presunto debito della Amministrazione Giudiziaria, estinguendo il relativo credito vantato dal professionista sulla piattaforma di certificazione (PCC) gestita dal Ministero dell’Economia e Finanze, in quanto pagato da altro soggetto.



In considerazione di quanto sopra richiamato, si ritiene opportuno esporre di seguito la procedura da seguire per la emissione delle fatture relative ai compensi liquidati ai CC.TT.UU.

Il C.T.U., solo **dopo** aver ricevuto il pagamento dell'acconto o del saldo da parte della persona obbligata (giusto decreto emesso dal Giudice), dovrà emettere nei confronti dell'Amministrazione Giudiziaria, che ha allo Stesso conferito l'incarico (Ufficio del Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello), fattura elettronica (quindi alla medesima Amministrazione intestata) dove **dovrà** specificare, non solo il numero di ruolo del procedimento giudiziario, la Sezione, il Giudice e la data di emissione del provvedimento di liquidazione, ma anche che **la "solutio"** (cioè il pagamento) **è avvenuta con denaro corrisposto dalla parte o dalle parti, a ciò onerati dal Giudice.**

**E' essenziale tale ultima precisazione, in quanto, diversamente, la fattura entrerebbe erroneamente a far parte dei debiti della Amministrazione Giudiziaria** (e, pertanto, non verrebbe accettata dall'Ufficio ricevente).

E', poi, consigliabile (anche per trasparenza e tracciamento fiscale) che vengano precisati i dati anagrafici del soggetto o soggetti che hanno provveduto al pagamento e relativo/i Codice Fiscale.

Il soggetto che provvede al pagamento, se sostituto d'imposta, dovrà -come sempre- operare la ritenuta d'acconto nei confronti del professionista CTU, versarla all'Erario e rilasciarne allo stesso relativa certificazione, con le consuete modalità.

Al soggetto obbligato al pagamento delle competenze, il C.T.U., (ricevuta la notifica del decreto di liquidazione) potrà preliminarmente inviare una parcella pro-forma o una notula con specifica di tutti gli importi liquidati dal Giudice, dei contributi previdenziali e dell'IVA, se dovuti in relazione al regime fiscale di appartenenza, detraendo la ritenuta d'acconto, qualora il soggetto obbligato sia sostituto d'imposta, in modo che quest'ultimo possa provvedere al pagamento in modo corretto.



Si riportano, di seguito, i dati necessari per provvedere alla trasmissione della fattura elettronica all'Ufficio Giudiziario competente per gli Istituti Giudiziari di Palermo (per le altre Amministrazioni Giudiziarie potranno reperirsi i medesimi dati sul sito Web della Giustizia:

- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Codice Univoco: GCXV8I

Codice Fiscale del servizio: 97104740820

- TRIBUNALE DI PALERMO

Codice Univoco: 0ZZU18 (il primo carattere è zero)

Codice Fiscale del servizio: 80028090829

- CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Codice Univoco: KJA3IB

Codice Fiscale del servizio: 80049240825

Palermo, 22 Novembre 2018

Il Coordinatore del G.D.L. "Ingegneria Forense

Dott. Ing. Antonino D'Orso